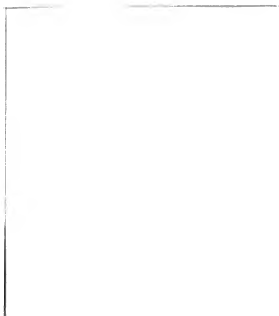
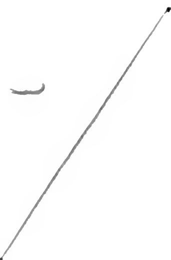








STATUTI

DELL' UNIVERSITÀ

E MONTE

DELLE CRESCIMONIE

DI BOLOGNA

RINNOVATI L'ANNO MDCCXCII





PROEMIO.

Nell' atto, che ſul principio del Secolo decimo quinto il Popolo, e Comune di queſta Città vendette a diverſi Cittadini tutte le Caſe, ed altri Edifizj in adiacenza del Canale di Reno ad uſo di peſare, cuſtodire, e macinar le biade, col diritto di percepire dai macinanti le moliture nella quantità conſueta, ſi riſervò la facoltà di ricomprare dai medeſimi il frumento delle ſteſſe Moliture, qualunque volta aveſſe dichiarato ogni due meſi di volerlo, per lo prezzo invariabile di 20. ſoldi di bolognini per Corba (*a*). Così nacque l' Univerſità chiamata *di Moline*, *e Moliture*, la quale ben preſto fu ſeguitata da queſta noſtra *delle Creſcimonie*, che ebbe il ſuo principio nello ſteſſo Secolo, e preciſamente nell' Anno 1442., nel quale il Comune, e Reggimento per provedere ad alcune ſue urgenze cedette a giuſto prezzo a molti altri Cittadini il diritto riſſervatoſi di acquiſtare dai Compratori *delle Moline* il frumento delle Moliture a ragione

Origine dell' Università chiamata *delle Moline*, *e Moliture*.

Origine dell' Università chiamata *delle Crescimonie*.

(*a*) Questo Contratto corredato di varii patti favorevoli ai Compratori fu solennemente stipulato ai 20. di Gennaro dell' Anno 1416. a rogito del Notaro Filippo Marsili mediante Bernardo da Muglio Sindico, e Procuratore del Comune sostituito a Berto Salaroli Sindico, e Procuratore principale, come consta da due altri Instrumenti rogati dallo stesso Notaro, il primo dei 9. Novembre 1403., il secondo dei 25. Gennaro 1404.

di ſoldi 20. di Bolognini per Corba, accordando ai detti Ceſſionarii i privilegj della Camera di Bologna, e cioè quello di vendere il detto grano senza pagar il Dazio detto *dello Sgarmigliato*, e l'altro di poterlo ridurre, e vendere in pane ſenza corriſpondere niente alla ſteſſa Camera per tale ſpaccio (*b*).

Approvazioni Supreme del contratto fra il Pubblico di Bologna, e le due Università di *Moline*, e *Crescimonie*.

Sebbene tali Contratti foſſero per ſe validi, e legittimi, eſſendo ſtati celebrati ſecondo le buone regole di giuſtizia e di formalità; pure meritarono di eſſere approvati, e confermati non ſolo dal noſtro Statuto Civile rinnovato l'Anno 1454 (*c*); ma ancora da molti Sommi Pontefici, cioè Martino V., Eugenio IV., Nicola V., Siſto IV., Innocenzo VIII., Aleſſandro VI., Giulio II., Clemente VII., e Giulio III. (*d*) in corriſpondenza di che non

(*b*) Previa la rissoluzione favorevole dei Rifformatori dello stato di libertà fu stipolato nelle dovute forme tale Contratto dal Dottore Opizo Martignani, e Galeazzo Galuzzi Sindici, e Procuratori del Comune sotto il giorno 2. Maggio 1442. a rogito dei Notari Filippo Bruni, Nicolò Bedori, e Bartolomeo Trentaquattro.

(*c*) Ciò si legge sotto la Rubrica *de Venditionibus factis per Commune Bononiæ manutenendis*.

(*d*) Sarebbe troppo lungo il rifferire tutte le Lettere Apostoliche confermatorie dei suddetti Contratti. Basterà per tutte, rapporto a quello colla nostra Università, l'approvazione contenuta nei noti Capitoli della S. M. di Nicola V. in data dei 4. Agosto 1447., nei quali al N. 3. si legge la seguente proposta, e risposta ivi „ Et quia Populus, Commune, & Singulares personæ Civitatis Bononiæ ejusque Comitatus, Fortiæ, districtus, & Diœcesis plenarie absolvantur, & liberentur ab omni eo, & toto, quod dare, tradere, & solvere deberent Cameræ Romanæ Ecclesiæ, vel Sanctitati vestræ, & quod omnia, & singula gesta, firmata, provisa, statuta, & ordinata, etiam circa remissiones factas Datiariis, & circa Banna, & publicationes Bonorum quibuscumque illata, & circa *venditiones* Bonorum pubblicorum, dummodo serventur ea, quæ continentur in dictarum venditionum Contractibus in dicta Civitate Bononiæ ab Anno scilicet 1438. a die 20. Mensis Maij citra per quæcumque

solo furono osservati, ed eseguiti pacificamente; ma ad ogni occorrenza sono stati sempre difesi, protetti, e favoriti tanto dal Pubblico, ed Eminentissimi Legati, e Superiori, come ancora dai Sommi Pontefici. Celebre infatti è il *Decreto* dell'Eccelso Reggimento a favore delle suddette Università, col quale si prescrive, che tutti i Fornari non possano far macinare i loro grani ad altri Molini se non sè a quelli situati dentro questa Città sotto pena della perdita del frumento (*e*); il qual Decreto fu confermato dall' Eminentissimo Cardinale de Medici allora Legato (*f*), e successivamente ancora dalla S. M. di Leone X. Sommo Pontefice con suo Breve, e Bolla, in cui a maggior cautela di nuovo ancora stabilì lo stesso regolamento, derogando a qualunque indulto, concessione, patto, legge, e consuetudine, che potessero fare in contrario (*g*): il che fu prontamente notificato per pub-

Decreto dell' Eccelso Reggimento per obbligare i Fornari a macinare il grano nei Mulini di Città.

Conferma dello stesso Decreto.

„ Regimina, & Officiales dictæ Civitatis, sine ulla exceptione valeant, & teneant, nec ullo modo possint infringi, sed per Sanctitatem vestram ex certa scientia approbentur, & confirmentur, & „ per præsens Capitulum approbata, & confirmata intelligantur, & „ sint ex nunc, quod etiam intelligatur in cancellationibus Bannorum „ ex dicta Civitate factis „. *Placet SSmo D. Nostro quoad primam partem;* Quantum vero ad secundam placet D. N. dummodo non sint contra libertatem Ecclesiasticam.

(*e*) Questa rissoluzione fu presa d' avanti Monsignor Vice-Legato di quel tempo ai 10. Febbraro dell' Anno 1520., e rogata da Filippo Fasanino pubblico Segretario.

(*f*) Il Decreto di legazione si legge in data di Firenze ai 17. Febbraro del detto Anno 1520. legalizzato da Felice Trofini Segretario dello stesso Eminentissimo Legato.

(*g*) Il Breve porta la data dei 28. Febbraro 1520., e la Bolla, che comincia *Ex pastoralis Offitii debito*, quella del 1519. dall' Incarnazione cinque giorni avanti le none di Marzo, che equivale ai 3. di Marzo 1720. Questi documenti con altri sopracitati, e che in appresso si citeranno, furono *Servatis Servandis* riconosciuti, e dichia-

blici proclami ai detti Fornari da Monsignor De Rossi allora Vicelegato, ed Esecutore Apostolico (*h*).

Ampliazione dello stesso Decreto agli *Scaffieri*, e *Vermicellari*.

Più ampia ancora fu la conferma della S. M. di Clemente VII., il quale non solo approvò le Lettere Apostoliche del suo predecessore Leone X., e la proibizione ai Fornari di mandar fuori di Città a macinare i loro grani; ma la estese ancora agli *Scaffieri*, che vendono farina; ed inoltre dichiarò, che agli uni, e agli altri restava interdetto di comprare le Farine nei Molini esistenti fuori di Città, ed introdurle per fabbricar pane, o rivenderle (*i*); in corrispondenza di che nell' ultimo giorno di Giugno dell' Anno 1539. fu pronunziata Sentenza da Monsignor Marco Viggeri allora Governatore di questa Provincia contro i Fornari, e Scaffieri per l' osservanza dell' enunciato regolamento, la quale passò in giudicato (*l*), e successivamente gli

rati solennemente autentici da Monsignor Gio. Campeggi nostro Vescovo con decreto dei 2. Giugno 1559. per gli Atti del Notaro Cesare Beliossi, e ne furono fatte colla stessa autorità, e Decreto varie copie, una delle quali si conserva nel nostro Archivio, e le altre si collocarono per sicurezza nell' Archivio pubblico, ed in alcuni principali Monasterii della Città.

(*h*) Per due volte fu pubblicato il detto Bando colle consuete formalità, cioè ai 24. di Marzo 1520., ed ai 26. dello stesso Mese, ed Anno per gli Atti del Notaro Tiddeo Fronti, e fu inserito originale in un Processo fatto del 1545. contro i Fornari agli Atti del Notaro Vincenzo Spontoni, e riconosciuto da Testimonj in altro Processo compulsoriale del 1576. agli Atti del Notaro Giulio Cesare De Velli per una lite coi Signori Vincenzo, e Mario Sampieri.

(*i*) Questo Breve fu segnato in questa Città l' Anno 1530. settimo del suo Pontificato nel giorno 16. di Gennajo, e fu prodotto, e pubblicato nel giorno 5. di Luglio dello stesso Anno per gli Atti del Notaro Tiddeo Fronti, essendo state eseguite le opportune intimazioni a tutti i Fornari, e Scaffieri nell'Anno 1531, rinnovate poscia l' Anno 1537. per gli Atti dello stesso Notaro.

(*l*) Dentro la Camera degli Atti nel quinterno delle Sentenze Ci-

Eminentiſſimi Legati, ed altri Superiori noſtri ne hanno ſempre rinnovata la memoria coi loro Bandi, riparando a quelle fraudi, che di tempo in tempo dall' aſtuzia de' Fornari, Scaffieri, e Vermicellari ſi andavano ſtudiando, e commettendo anche coll' abuſo di licenze eſtorte ſotto preteſto di mancanza d' acqua ai Molini di Città, tanto colla revoca delle medesime, e comminazione di gravi pene ad eſſi, ed ai Molinari eſteri, loro garzoni, e carettieri, ed anche ai Gabellini, che aveſſero contravenuto, o tollerato, o dato mano a contravenire, quanto coll' invitare, ed allettare gli accuſatori mediante la promeſſa di porzione della multa, e coll' agevolare alla Curia il procedere mediante la riſerva a ſuo favore dell' Inquiſizione (*m*).

Nè queſto è il ſolo favore, che hanno preſtato i noſtri Superiori alle dette Univerſità ben degne per molti titoli de' loro benigni riguardi. Per mantenere, anzi accreſcere il concorſo de' Macinanti ai Molini di Città la loro assiſtenza, ed autorità in molti altri capi non è mai manca-

vili dell' Anno 1539. al fol. 149. si ritrova la detta sentenza emanata per gli Atti del suddetto Notaro Tiddeo Fronti.

(*m*) I principali Bandi su tal proposito emanati, senza far menzione per brevità di altri moltissimi, sono i seguenti, cioè, quello di Monsig. Celsi Vice-Legato publicato li 17., e 19. Febbraro 1593; quello del Sig. Card. Ubaldini Legato pubblicato li 23., e 24. Marzo 1626; del Sig. Card. Spada dei 9. Febbraro 1628; del Sig. Card. Santa Croce dei 5. Aprile 1632; del Sig. Card. Sacchetti dei 16. Settembre 1637; del Sig. Card. Durazzo dei 9. Agosto 1641; del Sig. Card. Antonio Barberini dei 25. Giugno 1643; del Sig. Card. Falconieri dei 20. Agosto 1644; del Sig. Card. Caraffa dei 9. Settembre 1667; del Sig. Card. Casoni dei 29. Aprile 1713; del Sig. Card. di S. Agnese dei 30. Marzo 1729; del Sig. Card. di S. Cesareo dei 22. Gennaro 1734; del Sig. Card. Colonna Branciforti degli 8. Aprile 1774.

Proibizione di costruire nuovi Molini dentro lo spazio di tre miglia da quelli di Città.

ta. Infatti avendo tentato alcuni, malgrado il patto con-trario ſtipulato coi Signori Compratori delle Moline nell' enunciato Inſtromento col Pubblico dei 20. Gennaro 1416., di coſtruire nuovi Molini dentro lo ſpazio di tre miglia dagli altri di queſta Città ſenza loro conſenſo, ed avendone impetrato anche il Pontificio Reſcritto; ad un ſemplice reclamo delle dette Univerſità per Breve della S. M. di Clemente VII., e di Giulio III. furono revocate tali Sovrane licenze, ed impoſto un perpetuo ſilenzio a quei, che le avevano ottenute, col preſcrivere, che in avvenire ſi doveſſe oſſervare inviolabilmente la ſuddetta convenzione, della quale per maggior chiarezza se ne aſſegnarono, e ſpecificarono i termini (*n*).

Lite sostenuta contro la Nobile Famiglia Sampieri pel Molino *di Galiera*.

Per altro anche le dette Univerſità hanno ſempre procurato dal canto loro, che niuno leda queſto privilegio, ed alle occorrenze hanno fatto ricorſi, ſpedite inibizioni, ſoſtenute liti, ſenza perdonar a ſpeſe, e fatiche per diffenderlo. Di qui ebbe origine un' accerima cauſa colla Nobil Famiglia Sampieri Proprietaria del Molino ſituato fuori

(*n*) Il Breve della S. M. di Clemente VII. è del giorno antecedente alle none di Maggio dell' Anno dell' Incarnazione 1524. Quello della S. M. di Giulio III. è dei 22. Giugno 1554. Nel primo si revocano i rescritti Pontificii impetrati da Antonio Maria Campeggi, ed Annibale di Sassuno per costruire Molini dentro lo spazio di tre miglia; nel secondo si riferisce, ed approva la detta revoca, si conferma una sentenza emanata contro Lorenzo Bianchetti, che pretendeva di far lo stesso, e si circoscrive lo spazio, dentro al quale rimane proibita la costruzione di nuovi Molini a favore delle Università di Moline, e Crescimonie non meno, che dei Signori Possessori del Molino chiamato *della Canonica*, che godono un privilegio consimile. Ambedue detti Brevi sono muniti della clausula = *Sublata* = e del Decreto irritante.

della Porta *di Galiera*, in cui pretendevasi di poter macinare liberamente il grano de' Fornari, e Scaffieri, e di poter mettere in esercizio nuove mole ad arbitrio, la quale durò per moltissimi Anni, e passò per varj Tribunali; ma finalmente ad insinuazione della S. M. di Gregorio XIII. fu ultimata mediante una transazione, nella quale pel dubbio, che il detto Molino di *Galiera* fosse già privilegiato, e godesse il quasi possesso dei pretesi diritti anteriormente ai Decreti del Reggimento, ed agli ordini Pontificj favorevoli a quei di Città, e per altri ragionevoli motivi, si prestarono le suddette due Università a riceverlo in amministrazione perpetua con tre tornature di terreno adiacente, ed altri suoi annessi, corrispondendo ai Signori Proprietarj mensualmente Corbe vent' una, ed otto Nappi per cento di tutte le Moliture nette dalla tangente solita dei Monari, che si sarebbero ricavate tanto dal detto Molino, quanto dagli altri di dentro, facendo tutto un corpo, e massa dei getti respettivi, che chiamasi *Incorporazione*, sotto varie condizioni, e cautele, che diffusamente si leggono nell' instrumento stipulato ai 17. Decembre 1584. per Rogito dei Notari Bartolomeo Dondini, Alessandro Ciocca, Gio. Domenico Aroldo, ed Ippolito Fibbia (o).

Amministrazione perpetua, ed Incorporazione delle Moliture pattuita colla Ca.a Sampieri per transazione della lite sopra il Molino *di Galiera*.

Fu pronta anche la Sovrana autorità allora

(o) Dopo la suddetta Lite un'altra ne nacque colla stessa Nobil Famiglia Sampieri, ed altri Interessati nel secolo presente sopra l' *Incorporazione*, la quale pretendevano le dette Università di farla, non

Esenzione delle dette Università dal mantenimento della *Chiusa di Casalecchio*, e del Canale di *Reno*.

quando Monſignor Doria Governatore di Bologna nel Secolo decimo ſeſto aveva interpretato contro la noſtra Univerſità un Breve Pontificio circa il riſarcimento della *Chiuſa di Caſalecchio*, che inſieme colla manutenzione del Canale debbono ſempre ſtare a total carico del Pubblico per patto ſtipulato coll' Univerſità *delle Moline*, e comune anche alla noſtra: imperciocchè ſebbene la S. M. di S. Pio V. per le ſtrettezze di queſta Camera aveſſe nell' enunciato Breve dei 28. Giugno 1565. preſcritto, che il detto riſarcimento ſi faceſſe a ſpeſe di tutti quelli, che ne ricevevano vantaggio; pure all' intendere che il ſuo Delegato aveva commeſſa l'irregolarità di obbligare a concorrervi anche la noſtra Univerſità, ſi moſſe di ſuo moto proprio con altro Breve a revocare i di lui Decreti, e ſequeſtri, e a dichiarare, che i ſuoi ordini non comprendevano la detta Univerſità se

della quantità reale delle Moliture; ma del figurato delle medesime, per esser stato abilitato il Molinaro di quel Molino a ricever una minor mulitura dai Macinanti della Città. Siccome però tale licenza proveniva dalle medesime Università, che ne hanno la libera amministrazione, e deputano il Molinaro, e gli danno la legge; così non potevano restar pregiudicati i Signori Sampieri, e Consorti: onde la causa fu sempre decisa a lor favore nelle diverse proposizioni, che se ne fecero dall' Anno 1735. all' Anno 1757., e finalmente terminò mediante un amichevole accordo stipulato nel giorno 15. di Maggio dell' anno 1759. a rogito dei Notari Cristoforo Locatelli, Ercole Guidetti, e Giovanni Casolari.

Un' altra lite in questo proposito hanno sostenuta le suddette Università nell' Anno 1790. contro alcuni, che volevano costruire un nuovo Molino da grano al *Battiferro*. Non avendo essi potuto sortir nell' intento mediante Rescritto favorevole del Regnante Sommo Pontefice, al quale avevano fatto ricorso, rimasero anche soccombenti nel giudizio agitato in contraddittorio delle suddette Università davanti Monsignor Uditore della Camera, come risulta dagli Atti, che si conservano nel nostro Archivio.

non sè in quanto fosse stata per diritto comune obbligata a tali spese (*p*).

E' degna di memoria ancora la premura di questo Pubblico per mantenere alla nostra Università la promessa esenzione del Dazio *dello Sgarmigliato* pel grano delle Moliture, che si vendesse in natura, oppure in farina, o in pane: poichè nei Capitoli del detto Dazio pubblicati fin dall'Anno 1461. si legge la rigorosa proibizione ai conduttori del medesimo di esiggere niente; e mai infatti per questo capo la nostra Università ha patito molestia (*q*). Solo al principio del Secolo presente nacque dubbio se tale esenzione comprendesse ancora il Dazio della macina; ma dopo essersi sostenuta lite in varj Tribunali fra l'Eccelsa Camera, ed il Daziere da una parte, e la nostra Università dall' altra, finalmente nell' atto, che stavasi per proporre la causa in Sacra Rota, si pensò meglio dalle Parti di comporsi, coll'esser stata accordata l'esenzione dalla detta gabella del macinato pagando un solo bolognino per Corba di tutto il frumento di Molitura, che fosse toccato nel riparto mensuale a ciascuno de' nostri Interessati, e che senza farne contratto, e trasportarlo altrove, e mescolarlo con altro frumento, l'avesse fatto ma-

Esenzione del grano delle Moliture dal Dazio detto *dello Sgarmigliato.*

Esenzionè dello stesso grano delle Moliture accordata per transazione dal Dazio *della Macina.*

b 2

(*p*) Questo Breve munito della Clausula *Sublata*, e del Decreto irritante è in data dei 28. Settembre 1568., e si conserva originale nel nostro Archivio.

(*q*) Nella Camera degli Atti del Comune di Bologna si conserva il libro intitolato *Novarum Provisionum*, in cui al fol. 224. sono notati i Capitoli del Dazio *dello Sgarmigliato* del suddetto tenore rogati dal Notaro Pietro Scappi.

cinare per uſo ſuo, e della ſua famiglia: in corriſpettività di che ſi rinunziò al privilegio di far fabbricare pane venale col grano delle Moliture, ed a qualunque altro diritto, che ſu tal particolare derivaſſe dall' inſtrumento del 1442. (*r*): e tale accordo è ſtato ſempre inviolabilmente oſſervato, anche nel caſo, che ſiaſi con Supremo Beneplacito aggiunta qualche nuova impoſizione ſopra la macina, come ſeguì anni ſono per eſtinguere i debiti d' Annona, nella qual occaſione ſebbene foſſe fatto qualche Atto per aſsoggettare la noſtra Univerſità a tale nuova gravezza; pure in ſeguito delle ſue rappreſentanze fu dichiarato dall' Eccelſa Aſſunteria di Camera, che ſi oſſervaſſe la convenuta eſenzione ne' termini preſcritti nel citato inſtrumento dei 20. Maggio 1728., e ſi reſtituiſſero tutti i depoſiti laſciati, pendente il riccorſo, dai noſtri Intereſſati all' Uffizio delle Moline (*s*).

Esenzione del detto grano delle Moliture dalle nuove imposizioni sopra *la Macina*.

Non ſono ſtati ozioſi i Superiori nemmeno rapporto alla quantità delle Moliture, onde non ſi commettano fraudi da' Macinanti ſpecialmente Fornari, e Scaffieri. Nel primo Contratto coll' Univerſità di Moline fu conceduto il diritto di percepirle ſecondo il conſueto, vale a dire a ragione dell' otto per cento, compreſo il conſumo della macina, dello ſteſſo buon grano, che portavaſi a ma-

Quale, e quanta sia la Molitura, che si dee corrispondere dai Macinanti.

(*r*) Questa transazione con alcune cautele fu stipulata con tutte le formalità ai 21. di Maggio dell' Anno 1728. a rogito dei Notari Tommaso Palma, ed Angelo Michele Lotti.

(*s*) La rissoluzione dell' Eccelsa Assunteria di Camera è degli 11. Giugno 1768. registrata nel Libro de' suoi Atti dal Dottor Cesare Camillo Zanetti Faloppia Segretario, e Cancelliere della medesima.

cinare, giacchè tale allora era la pratica fondata ſopra lo ſtatuto antico di queſta Città (*t*). Non vi fu in ciò la minima alterazione fino all'Anno 1590., in cui per la ſomma penuria il frumento anche inferiore ſalì ad un prezzo eſorbitante; cosicche per neceſſità mandavaſi poco mondo ai Molini, ed innoltre univanſi alle ſome le prime vagliature un poco ripulite per pagare la Molitura, che non ſi rifiutavano per riguardo della comune miſeria, e del buon prezzo, che malgrado l' infima ſua qualità ſe ne ricavava. Queſt' uſo ammeſſo da principio per compaſſione ſi volle poſcia proſeguire per diritto, anzi dai Fornari, e Scaffieri ſi convertì ben preſto in una fraude, perchè le dette vagliature, che chiamanſi *Scavezzo*, ſi laſciavano tanto piene di terra, loglio, e frumento bucato, che rimanevano inutili per uſarle, o venderle: onde il Governo dovette accorrere con opportuni provvedimenti, ordinando, che ogni Fornaro, e Scaffiere prima di mandar grano al Mulino doveſſe farlo crivellare a tre valli per ſepararne il loglio, la terra, e le altre materie cattive ad arbitrio d' Uomo da bene, e che lo *Scavezzo*

Origine dello *Scavezzo*.

(*t*) Sotto la Rubrica *De Blado portando ad Stateras Communis Bononiæ* degli Statuti antichi promulgati l' Anno 1389. si legge la seguente dichiarazione: „ Item quod omne Bladum, quod portabitur „ ad Molendinum, portari debeat ad Stateras Communis Bononiæ, „ & quando masenatum est reportetur in farina ad Stateras ad ponderandum: Et declaramus quod rationabiliter, & verisimiliter debent esse octo libræ farinæ de calo pro quolibet centenario ponderis frumenti, tam pro Molitura extracta, quam calo macinandi „. Questa Rubrica non fu inserita nei nuovi Statuti rinovati l' Anno 1454. forse perchè a quel tempo i Molini non erano più del Comune, essendo stati venduti l' Anno 1416. all' Università di Moline.

Quale debba essere lo *Scavezzo*.

si dovesse formare dal grano caduto dal secondo vaglio sotto pene pecuniarie, ed afflittive in caso di contravenzione tanto ad essi, che ai Mondatori (*u*). Nè questo bastando ancora a frenare la loro malizia, anche il Magistrato de' Signori Tribuni della Plebe si mosse nell' Anno 1605. a decretare, che nello *Scavezzo* non vi dovesse esser loglio, e nemmeno frumento bucato, e materia cattiva; il che poscia si confermò, e spiegò dall' Eminentissimo Legato Lomellini (*x*), indi nuovamente dal suddetto Magistrato de' Signori Tribuni della Plebe (*y*), ed in seguito dall' Eminentissimo Legato Pamfili, e da altri Legati suoi Successori (*z*).

Lo *Scavezzo* dee esser purgato da qualunque materia cattiva.

Il colmo finalmente alle beneficenze lo ha messo il Regnante glorioso Sommo Pontefice Pio VI., il quale si degnò con suo speciale Chirografo di esaudire le istanze umiliategli dal nostro Ceto mediante i suoi legittimi Deputati coll' innalzare la medesima nostra Università al grado di *Monte Privilegiato*, cosicchè tutti i Crediti dei Particolari Interessati per maggiore facilità di commercio s' intendano liberi, ed esenti da qualunque peso, vincolo, ed ipoteca, tanto proveniente da contratto,

Qualità di *Monte Privilegiato* conceduta alla nostra Università dal Regnante Sommo Pontefice.

(*u*) Uno de' primi a pubblicare tal legge fu Monsig. Celsi Vice-Legato li 17., e 19. Febbraro 1593.

(*x*) Il corrispondente Bando fu pubblicato li 20. Settembre 1653.

(*y*) La sua Notificazione si legge in data dei 30. Aprile 1665.

(*z*) Questo Bando fu promulgato ai 21. Febbraro 1691., al quale si uniformano gli altri successivamente pubblicati, cioè quello del Sig. Card. Grimaldi dei 24. Ottobre 1733; quello del Sig. Card. Brancinforti dei 10. Settembre 1774; essendosi anche ordinato per maggior cautela, che lo *Scavezzo* si formasse con un vaglio bollato annualmente dai Signori Tribuni della Plebe dopo il Raccolto.

quanto da ultima volontà, se tali pesi non saranno stati descritti, ed annotati nei *Campioni* del medesimo Monte, e sotto ciascuna partita di Credito, come altresì nelle Lettere patenti in conformità di quello, che suolsi praticare negli altri *Monti* di questa Città eretti con autorità Apostolica: al qual effetto prescrisse, che dovessero rinnovarsi i *Campioni*, e le *Patenti* d'ogni Creditore, in cui si notassero quei vincoli, che erano tuttavia in vigore, e quei nuovi ancora, che venissero giustificati nel termine di due mesi d'avanti all'Esecutore Apostolico; come fu il tutto puntualmente adempiuto (*aa*).

Una Università pertanto così rispettabile, ben fondata, e favorita dal Principe, e dagli altri Superiori tanto in particolare, quanto in comune coll'altra Università di *Moline* sua Compagna, anzi Sorella per origine, e connessione d'interessi, era ben di dovere, che avesse non solo i suoi Uffiziali, che la rappresentassero, ed i suoi Ministri, che la servissero; ma ancora le sue particolari Regole, e Leggi, che fossero di scorta a tutti per ben condurre, e spedire gli affari a decoro non meno, che a vantaggio comune. L'ebbe infatti circa un Secolo dopo il suo nascimento, e la prima compilazione fatta dagli Assunti destinati dalla piena nostra Congregazione detta *Corporale* uscì alla luce

Statuti antichi della nostra Università.

(*aa*) Il Chirografo Pontificio è in data degli 11. Febbraro 1778., e diretto per l'esecuzione a Monsig. Mariano d'Aquino allora Prolegato di questa Città, che sotto il giorno 11. Marzo dello stesso Anno lo pubblicò con sua particolare Notificazione, e soddisfece a tutte le altre formalità, e condizioni in esso prescritte.

l'anno 1549.; cui diedero ſchiarimento le Addizioni, e Riforme promulgate in forma legittima l'anno 1561., e 1570., e finalmente le ultime Proviſioni dell'anno 1582 (*bb*). Siccome però in progreſſo di tempo molte delle dette Leggi rimaſero in tutto, o in parte antiquate, ed innoltre eſſendoſi riconoſciuto per eſperienza la neceſſità di aggiungerne altre pel miglior regolamento di queſto Monte; così il Ceto de' medeſimi Signori Creditori anni ſono deſtinò con legittimo partito tre di loro, cioè li Nobili Signori Senatore Conte Giuſeppe Malvaſia, Marcheſe Giuſeppe Banzi, e Conte Proſpero Ranuzzi, ad oggetto che unitamente ai Signori Capi pro-tempore eſaminando, e riformando i vecchj Capitoli, ne compilaſſero un nuovo Corpo più ordinato, e completo a norma delle circoſtanze preſenti (*cc*). Hanno eſſi eſeguita l'ingiunta incombenza non ſenza molto ſtudio, e fatica: onde ſuperate tutte le difficoltà, e ſoſpenſioni, e dopo aver inteſo il parere ancora d'ognuno de' Signori Intereſſati per ben due volte, ed aver preſo in conſiderazione i loro rilievi, finalmente hanno potuto eſporre al *Corporale* la ſeguente raccolta di nuovi Capitoli, la quale è ſtata pienamente approvata, e confermata nella generale adu-

Rissoluzione del *Corporale* di rinnovare gli Statuti della nostra Università.

Approvazione de' nuovi Statuti.

(*bb*) Tutte queste leggi, e addizioni furono ristampate l'Anno 1732. per Clemente Maria Sassi Successore del Benacci in un sol Libro intitolato: *Statuti, e Provisioni de' Signori Creditori delle Crescimonie della Città di Bologna*.

(*cc*) L'elezione degli Assunti fu fatta nella Congregazione Generale dei 17. Maggio 1774., come risulta dagli Atti rogati dal Sig. Cristoforo Locarelli Notaro, e Campioniere della nostra Università.

nanza de' Signori Intereſſati de' 23. Febbrajo dell' anno corrente 1792., e dovrà oſſervarſi in avvenire per regola inviolabile nell' Amminiſtrazione del noſtro Monte, poſpoſto qualunque altro antecedente ſtatuto, decreto, riſoluzione, ed uſo contrario.

DELLE CONGREGAZIONI GENERALI OSSIA DEL CORPORALE.

CAPITOLO I.

È troppo giusto, che gli affari più rilevanti di questo Monte, e che possono interessare ciascun Creditore, come sono le alienazioni, accordi, contratti, giubilazioni, liti, elezioni, ed altri simili, sieno discussi, e spediti col consenso, ed autorità di tutti legittimamente congregati. Ad ogni occorrenza pertanto dovranno i Capi pro-tempore, o la maggior parte di loro radunare la piena Congregazione, ossia il *Corporale*, mediante polizza esprimente l' Anno, il Mese, il Giorno, l' Ora, e il Luogo della Radunanza, ed anche in ristretto la Causa massime quando si tratta d' elezioni.

Quando debbasi radunare il *Corporale*.

Come doveranno farsi, e distribuirsi le polizze d' invito al *Corporale*.

Le polizze si porteranno dal Bidello del Monte a Casa di ciascun Creditore due giorni prima della Congregazione, ed il medesimo sarà obbligato, dopo averle distribuite, a presentarsi al Notaro Secretario, e far testimonianza del fedele loro recapito a tutti gl' Interessati.

Non si manderà però la polizza, nè potranno ultroneamente intervenire al Corporale tutti quei Creditori, che non avranno in testa propria un Capitale almeno di lire venti d' Argento di credito.

Quali Creditori non abbiano luogo nel *Corporale*.

C 2

Nemmeno s' inviterà, e s' ammetterà l' Erede proprietario di un qualche Creditore della suddetta o maggior somma; ma l' uno, e l' altro diritto lo goderà l' usufruttuario.

Lo stesso si praticherà con più Eredi indivisi, all'Anziano maschio de' quali solamente si manderà l' invito; lo che abbia luogo ancora in qualunque comunione di Creditori, sebbene fossero parenti.

Procuratori, e Mandatarj particolari sono esclusi dal *Corporale*.

Ogni invitato dovrà intervenire *personalmente* alla Congregazione, e non per Procuratore, o Mandatario particolare, che si vuole escluso per amore di quiete, e buon ordine; il che si esprimerà nelle polizze.

Quali Creditori potranno mandar altri al *Corporale*, e quali persone si potranno da essi destinare.

Solo i Monasteri, Comunità, e Luoghi Pii potranno intervenire mediante uno de' loro Superiori, Camerlenghi, Sindici, Assunti, Economi, ed altri Uffiziali maggiori; ma non mai mediante i loro Fattori, Cantinieri, Castaldi, Sagristani, ed altri bassi serventi.

Similmente pei Pupilli, e minori d' anni diciotto si ammetteranno i loro Tutori, e Curatori maschj, ed in mancanza i loro Amministratori, o Mandatarj generali, oppure un Agnato maggiore d' età, il quale pure potrà deputarsi dalle Donne, che sempre saranno escluse dalle Congregazioni, ed anche dalle Vedove quando non avessero un Figlio abile dell' età sopraddetta.

Proibizione di reduplicar la persona per dare due voti.

Si permette ancora, che il Padre, ed Avo possa intervenire pel Figlio, e Nipote, e viceversa; ma la presenza di uno di loro farà cessare ogni

facoltà dell'altro, quando non avesse credito particolare, e independente dal primo, nel qual caso sussistendo anche la rappresentanza, potrà dare un sol voto: il che si osservi sempre qualora si uniscano nella stessa persona più titoli a votare.

Qual numero d'Interessati sia necessario nel *Corporale*.

Il Corporale s'intenderà legittimamente radunato se ad esso intervengano due Capi, e almeno sedici Creditori; e ciò per poter spedire più facilmente gli affari senza dover impetrare dalla Legazione le deroghe al nostro Statuto qualora prescrivesse, come si stabiliva nell'antico, un numero maggiore di Congregati, il quale di rado ne' tempi presenti si potrebbe avere per non esser tanto divisi come in passato i Crediti.

Come si dovranno proporre, e trattare gli affari nel *Corporale*.

Le materie ai Congregati si proporranno dal Priore de' Capi, e in diffetto dal Seniore di essi, e potrà ciascuno farci sopra quelle riflessioni, che crederà opportune per lume, e regolamento degli altri, sfugendo le confusioni, e i tumulti, ed osservando la dovuta convenienza, e modestia: In seguito di che all'ordine de' Capi il Notaro Segretario minuterà la proposizione da passarsi allo Scruttinio, che leggerà ad alta voce; indi distribuirà, e subito raccoglierà ad ogni proposizione le fave da numerarsi in presenza degli stessi Capi, e pubblicherà il partito, che s'intenderà sempre ottenuto, e vinto se concorrano due terzi dei voti favorevoli respettivamente al numero de' Congregati: e le risoluzioni prese in questa forma obbligheranno tutto il Ceto de' Creditori, come se ciascuno fosse

I partiti si dovranno ottenere per li due terzi dei voti secreti favorevoli.

ſtato preſente, ed aveſſe preſtato l' aſſenſo in modo legittimo, cioè mediante il ſuo voto ſecreto, pel qual mezzo ſoltanto potrà il Corporale decidere, reſtando proibito il fare verun atto a voce, e per acclamazione.

Partiti d'opinione quando, e come debbano proporsi, ed ottenersi.

Eſpoſta la materia al Corporale, ſe alcuno farà inſtanza per la ſoſpenſione del partito, onde poterla meglio eſaminare, ſi metterà un partito d'opinione ſe debba accordarsi tal ſoſpenſione da ottenerſi per la pluralità dei voti. Caſo che paſſi, ſe l' affare ſarà giudicato di particolare indagine dagli Uffiziali, ſi depoſiterà una loro ben dettagliata relazione preſſo il Segretario, indi s' inviteranno otto giorni prima di un nuovo Corporale i Creditori con polizza eſprimente tale depoſito, acciochè tutti ſi poſſano informare.

Come si debba procedere in caso di partito diffettoso per mancanza, o esuberanza di voti.

Se nel numerarſi le fave dopo lo Scruttinio ſe ne trovaſſe di più, o di meno del numero de' Congregati, ſi leveranno altrettante favorevoli, o ſe ne aggiungeranno altrettante contrarie, indi ſi giudicherà, e pubblicherà il partito, come ſe non aveſſe patito diffetto, e caſo che non rimaneſſe vinto ſi dovrà ſubito rinnovare la ballottazione.

Proposizioni escluse per Scruttinio si riproporranno una sol volta.

Le propoſizioni pericolate negli Scruttinj non diffettosi come ſopra ſi dovranno riproporre un' altra volta ſolamente o in quello, o in altro Corporale ad arbitrio dei Capi: e ſe rimarranno nuovamente eſcluſe, non ſolo non ſi metteranno più a partito; ma s' intenderà nata la riſſoluzione contraria.

DELL' IMBORSAZIONE ED ESTRAZIONE DEGLI UFFIZIALI.

CAPITOLO II.

Non potendosi trattare tutti gli affari del nostro Monte nel Corporale, ed essendovene molti di minor conto, che ricercano continua vigilanza, e pronta spedizione; perciò è necessario, che ad un limitato numero di abili Creditori si conferiscano le facoltà di poter agire a nome di tutto il Ceto, e provedere colla loro savíezza, e prudenza alle cose correnti, non meno, che alle straordinarie, le quali, non patissero dimora. Seguendo pertanto l' istituto de' nostri Predecessori, si creeránno gli *Uffiziali*, ossia *Capi* nel seguente modo.

Capi come, e quando si debbano eleggere.

Requisiti degli Assunti per l' imborsazione dei Capi.

Sei mesi prima che termini l' uffizio dei Capi dell' ultima borsa si radunerà il Corporale nel modo prescritto di sopra, e proposta la Causa, si esporrà alla ballottazione ciascuno de' Congregati, che sia Bolognese, ed abbia almeno venticinque anni compiuti, e quaranta lire d' Argento di Credito da qualche mese in testa propria, e particolare nel Campione. Quei sei de' Scruttiniati, che otteranno più bel partito, sebbene non arrivasse alla metà, s' intendano eletti in *Assunti* assieme coi Capi esercenti a fare la Borsa de' nuovi Uffiziali. Se in tale Scruttinio due, o più ottenessero eguali

Come si proceda in caso di parità di voti nello Scruttinio degli Assunti all' imborsazione de' Capi.

voti sufficienti all' inclusiva, allora dovendo rimaner eletto un solo, si dovranno rimettere a ballottazione quei medesimi soltanto, e succedendo nuovamente parità di voti, se ne caverà uno a sorte per riempiere il numero dei detti Assunti.

Assunti all' imborsazione come adempiano la loro incombenza.

Questi poi eseguiranno la loro incombenza di far la detta Borsa insieme coi detti Capi esercenti in privati congressi d' unanime consenso, o almeno della maggior parte di loro, da riportarsi anche per mezzo di secreto scruttinio, se non potessero a voce accordarsi sulla scelta de' soggetti.

Quanti, e quali Capi si debbano imborsare dagli Assunti.

Diciotto ne nomineranno de' più idonei, e capaci a presiedere alla nostra Azienda, i quali abbiano l' età, il credito, e requisiti sopra notati, e coi nomi de' medesimi formeranno sei Palle da consumarsi successivamente in un Sessennio, includendo in ognuna tre de' nominati, le quali si riporranno in una distinta borsa inscrita *degli Uffiziali* dentro al nostro Archivio.

Quali persone non si possano unire nella stessa Palla per Capi.

Si astengano dall' accoppiare nella stessa Palla due Creditori Agnati, o parenti stretti fino al terzo grado *inclusive* secondo il diritto Canonico, ed escludano sempre que' Creditori, che sebbene sieno intestati in Campione, pure per essere uniti con altri più Anziani non possono intervenire al Corporale, come si è disposto nel Capitolo antecedente.

Quali e quanti debbono entrare nella borsa degli Straordinarj.

Contemporaneamente i medesimi Assunti faranno un' altra borsa da riporsi nello stesso luogo, che si chiamerà *degli Straordinarj*, nella quale

in ſeparati biglietti includeranno il nome di dieci Creditori, che abbiano le qualità, e requiſiti ſuddetti, onde poſſano ſervire per Uffiziali in mancanza de' primi, come ſi dirà in appreſſo.

Modo di far l' estrazione de' Capi.

Ogni anno ſul principio del meſe di Giugno prima dei 20. ſi farà l' eſtrazione de' nuovi Uffiziali in preſenza di due almeno de' Capi eſercenti, e del Notaro Segretario, i quali invitati per polizza ſi raduneranno nella Camera della noſtra Reſidenza, ed ivi il Capo Priore di quel bimeſtre, o in ſua mancanza il Capo più Anziano caverà una Palla dalla borſa degli Uffiziali, e quei tre, che ſi troveranno incluſi, ſe non patiſcono legittime eccezioni, s' intendano eletti Uffiziali, e Capi dell' anno proſſimo dal primo giorno di Luglio fino all' ultimo del ſuſſeguente Giugno.

Modo di eleggere il Capo *Vecchio*.

Ciò fatto, ſi ſcriveranno immediatamente i nomi dei tre Capi eſercenti, eſcluſo quello del Capo *Vecchio*, in tre diſtinti biglietti, uno de' quali ſi eſtrarrà a ſorte come ſopra, e quegli così eſtratto continuerà l' anno ſuſſeguente nell' Uffizio di Capo inſieme coi nuovi ſotto nome di Capo *Vecchio* cogli ſteſſi emolumenti, e prerogative, a riſerva del Priorato, ch' eſſo non dovrà mai eſercitare.

Capo *Vecchio* non dee esser parente de' *Nuovi*.

Se nell' eſtrazione del Capo *Vecchio* ſortiſſe un agnato, o parente in terzo grado di alcuno de' nuovi Uffiziali, ſi avrà per non eſtratto, e ſe ne caverà un altro in ſua vece per conſervare la maſſima accennata di ſopra.

Di tal Atto ſe ne farà rogito dal Notaro Se-

Come debba notificarsi, accettarsi, o ricusarsi l' uffizio di Capo.

gretario, e dentro tre giorni ſi darà l'avviſo dell' eſtrazione in ſcritto per mezzo del Bidello agli Eletti, onde non volendo, o non potendo aſſumere l' Uffizio, poſſano ſignificare prontamente nel termine d' altri tre giorni al Capo Priore eſercente la loro renuenza: altrimenti il loro ſilenzio per l' enunciato tempo ſi avrà per una formale irretrattabile accettazione.

In quali casi si debbano estrarre i Capi *Straordinarj*.

Se alcuno rinunzierà; ſe al tempo dell' eſtrazione ſarà morto, o alienato di mente, o attacato da un cronichiſmo, che gl' impediſca d' agire; ſe ſarà domiciliato fuori di Città; ſe ſarà aſſente ſenza fondata ſperanza, che ritorni dentro due meſi; ſe ſarà inquiſito; ſe avrà perduto, o diminuito per neceſſità, o volontà il ſuo credito, coſicchè non gli rimangano più in teſta propria le preſcritte lire quaranta d' Argento, in tali caſi nè dovrà reſtar vacante il ſuo poſto, nè da eſſo, nè da altri ſi potrà ſoſtituire arbitrariamente veruno, ſebben Creditore, e munito di tutti i requiſiti, a far le ſue veci; ma ſi dovrà riccorrere alla borſa degli *Straordinarj*, dalla quale colle preſcritte formalità ſi eſtrarranno tanti biglietti, quanti corriſpondano al numero de' poſti da rimpiazzare: e quei che ſortiranno ſi abbiano per Uffiziali in luogo degl' inabili, o impediti, come ſe eſſi, e non gli altri foſſero ſtati da principio nominati.

Come si perda l' uffizio di Capo.

Nello ſteſſo modo ſi riempirà il numero degli Uffiziali eſercenti ſe dopo il poſſeſſo nel decorſo dell' anno ſi diminuiſce di *due* per le cauſe ſopra

espresse, o altre consimili, ed equivalenti, le quali si vuole, che non solo impediscano di assumere, ma facciano perdere immediatamente l' uffizio. La sopraveniente mancanza di un solo Uffiziale dovrà tollerarsi fino al fine dell' anno senza ripararla collo *Straordinario*, potendo il nostro Monte esser ben governato dagli altri, purchè mai sieno meno di tre.

DEL POSSESSO, OBBLIGHI, E FACOLTA' DEGLI UFFIZIALI.

CAPITOLO III.

Dentro ai primi otto giorni del mese di Luglio di ogni anno, premessa la polizza d' invito secondo il solito, dovranno congregarsi nella nostra Residenza esistente sotto il portico della Biava almeno due de' Capi scaduti, e tre de' nuovi per dare, e respettivamente ricevere il possesso dell' uffizio mediante il giuramento, che i secondi presteranno in mano de' primi di osservare, e far adempiere i nostri Statuti, e di esercitare la carica rettamente senza permettere, che il Monte resti pregiudicato ne' suoi diritti, e i Creditori defraudati nelle loro rendite. Nel giorno appresso poi il Notaro Segretario si porterà alla Casa dell' Uffiziale nuovo, che per avventura non fosse potuto venire alla Residenza per defferirgli lo stesso giuramento.

Come, e quando si debba dar il possesso ai nuovi Capi.

Giuramento dei Capi.

Ciò fatto immediatamente il nostro Compu-

Esame dei conti da farsi dai Capi vecchj, e nuovi.

tista leggerà in presenza de' medesimi Uffiziali vecchj, e nuovi tutti i conti dell' anno antecedente assieme col bilancio de' Creditori, e Debitori, e col quaderno di Cassa; indi il nostro Governatore esibirà tutti i suoi libri, e filze per riscontrar le partite, e liquidare le rimanenze, le quali si dovranno subito verificare, quanto alla Cassa, colla numerata del denaro; e quanto al granaro coll' oculare inspezione, ed effettiva misura di tutto il grano, e scavezzo esistente in granaro: e trovandosi ogni cosa camminare a dovere, allora i Capi scaduti approveranno tali Conti mediante la loro sottoscrizione ne' libri dello stesso Governatore.

Verificazione delle rimanenze di Cassa, e Granaro.

Esame, e visita del Campione da farsi da' Capi, vecchj, e nuovi.

Successivamente il nostro Campioniere esibirà agli stessi Uffiziali il Campione del Monte colla filza de' recapiti, che avrà fatto portare alla stessa Residenza da persona sua confidente a spese della nostra Cassa, ad effetto, che lo visitino, e riconoscano se sia tenuto in buona forma; se sieno state fatte tutte le girate legittime; se sieno stati notati fedelmente i vincoli; e se le variazioni seguite nel decorso dell' anno corrispondano esattamente ai detti recapiti, ed ai mensuali attestati dallo stesso Campioniere spediti al nostro Computista: in seguito di che daranno quegli ordini, che crederanno necessarj pel miglior regolamento dello stesso Campione, facendo registrare la visita non meno, che tali ordini nel libro delle Congregazioni.

Gli Uffiziali, eccettuato il Capo *Vecchio*, as-

ſumeranno per turno il Priorato ſecondo l'ordine, con cui erano deſcritti nella Palla, e lo eſerciteranno un bimeſtre per ciaſcheduno, dentro al quale ſaranno obbligati di radunare almeno una volta la Congregazione de' Compagni invitati con polizza due giorni prima, per informarſi dell' operato de' Miniſtri, oſſervare i Getti, e provvedere alle occorrenze del Monte, rimanendo però in libertà al medeſimo Priore di chiamarla più volte a ſuo beneplacito ſe le circoſtanze lo richiedeſſero.

Come debba assumersi, ed esercitarsi dai Capi il Priorato.

Terrà preſſo di sè il medeſimo Priore una delle tre Chiavi del noſtro Archivio, come pure quella delle Arche del Molino di Galiera, che al principio d' ogni meſe paſſerà al Governatore, onde poſſa levarne le Moliture.

Capo Priore dee tenere una chiave dell' Archivio, e delle Arche del Molino di Galiera.

Nello ſteſſo tempo fatto il traſporto di tutto il Frumento de' menſuali Getti ſopra i noſtri Granari, deſtinerà una Perſona fedele a ſuo arbitrio, che lo vada a meſcolare ſeparatamente il Grano dallo Scavezzo, facendo tutto un corpo uguale colle rimanenze dei meſi precedenti: e terminata queſta operazione in ſua preſenza, oppure ricevendo l' atteſtato, che ſia ſtata ben eſeguita, gli farà pagare per ſua mercede ogni volta tre paoli dalla noſtra Caſſa per mano del Governatore.

Capo Priore dee far mescolare mensualmente il Grano, e Scavezzo in Granaro.

Invigileranno tutti colla maſſima premura, acciocchè le polizze per la diſtribuzione del Grano, e Scavezzo ſieno giuſte, e puntualmente traſmeſſe agl' Intereſſati, come pure, che i medeſimi Intereſſati paghino prontamente la gravezza riſul-

I Capi debbono invigilare pel giusto comparto del Grano, ed esatta distribuzione delle polizze, e pagamento della gravezza.

tante dalla Tariffa impressa nel fine di questi Capitoli, e scoprendo mancanza, o disordine, vi presteranno l'opportuno riparo secondo la loro prudenza, facendo uso dell'autorità, ed arbitrio, che loro viene in questo particolare illimitatamente compartito.

Quali Ministri possano i Capi licenziare, ed eleggere.

Potranno dimettere il Legale, e licenziare i Ministri, cioè Computista, Campioniere, e Bidello, se li troveranno negligenti, infedeli, o inabili al servizio del nostro Monte senza obbligo di dedurre, e provare la causa, e potranno ancora nominare, e sostituirne de' nuovi con partito legittimo da ottenersi per la maggior parte de' loro voti secreti.

I Capi possono sospendere il Governatore.

Quanto poi al Governatore avranno soltanto la facoltà di sospenderlo in caso di qualche suo demerito per fare in seguito la relazione de' motivi dentro otto giorni al Corporale, cui si risserva privativamente l' esclusione, e la nomina di tal Ministro.

I Capi possono far vendere il Grano sequestrato, o caduto in pena.

Sebbene i contratti del Monte si debbano effettuare col consenso, ed autorità del Corporale, come si è prescritto nel Capitolo I., pure i medesimi Uffiziali restano autorizzati a far vendere il Grano, e Scavezzo giudizialmente sequestrati, oppure che sarà di ragione di Creditori morosi a levar dal Granaro le loro quote nel modo, e forma, che si ordinerà nel Capitolo del Governatore.

Quanto, e come possono i Capi spendere il denaro della Cassa.

Si accorda ad essi la facoltà di spendere in tutto l'anno la sola somma di lire *cento* correnti della Cassa del Monte per supplire a qualche spesa

necessaria, o conveniente, o gratificare qualche meritevole Persona, o Ministri di fatiche straordinarie a vantaggio comune. I pagamenti però si faranno soltanto per mezzo d'ordini diretti al Governatore, ne' quali si esprimerà la Somma, la Causa, e la Persona creditrice, e che dovranno rissultare dagli Atti delle Congregazioni, oppure da' Foglj volanti sottoscritti almeno da tre Uffiziali da conservarsi colla ricevuta a giustificazione del detto Governatore.

I Capi possono soddisfare il Legale, e il Deputato alla mescolanza del Grano.

Più della detta somma non potranno disporre della Cassa senza il consenso del Corporale, quando non si trattasse di soddisfare il Legale delle funzioni fatte pel Monte, oppure di pagar la mercede al Deputato per la mescolanza de' Grani, come si è detto di sopra.

Onorario dei Capi quando e come si paghi.

Per ricognizione avrà ciascuno di loro dal Governatore nel fine dell'anno, cioè nel giorno stesso, che si farà l'estrazione de' nuovi Uffiziali, la somma di lire sedici correnti in contanti, secondo il solito, purchè abbia esercitato l'Uffizio per tutto il suo tempo; altrimenti decadendo nel decorso dell'anno per le cause sopra espresse, perderà ancora ogni diritto all'emolumento, eccettuato il solo caso di morte, nel quale si pagherà intieramente agli eredi del deffunto. E se mai accadesse di dover riempiere il numero degli Uffiziali durante l'anno cogli *Straordinarj*, si passerà ai medesimi la suddetta ricognizione in somma proporzionata però al tempo del loro serviggio.

DEL LEGALE.

CAPITOLO IV.

Elezione del Legale stabile si farà dai Capi.

Dovendo veriſſimilmente accader ſpeſſo degli accidenti, ne' quali per utilità del noſtro Monte ſia neceſſario il ſentimento, e l'opera di un prudente, e dotto Legale; così ſi preſcrive, che ſe ne debba ſempre tenere uno adetto al medeſimo, il quale in ogni caſo di vacanza per morte, rinunzia, o ragionevole dimiſſione ſi eleggerà con partito della maggior parte degli Uffiziali allora eſercenti.

Legale creditore potrà esser Capo.

Se l'Elettò ſarà anche Creditore la ſua incombenza non indurrà incompatibilità cogli Uffizj, e godrà come gli altri della voce attiva, e paſſiva nel Corporale.

Onorario del Legale stabile.

Il Legale dovrà esser soddisfatto ogni anno dai Capi di tutte le funzioni.

A titolo di mera annuale ricognizione ſe gli paſſeranno dal noſtro Governatore nel giorno della Purificazione di Maria Vergine lire otto, e ſoldi dieci correnti in contanti in vece delle due Torcie bianche di tre libre, che ſe gli davano anticamente: ed innoltre coi denari della noſtra Caſſa ſarà giuſtamente ſoddisfatto di tutte le ſue funzioni pel Monte giudiziali, ed eſtragiudiziali ſecondo le note, che ogni anno eſibirà ai Capi, mediante uno, o più ordini de' medeſimi, cui per queſto non ſi diminuirà l'arbitrio di ſpendere le lire cento, come ſi è detto di ſopra.

In caſo di qualche inſtanza giudiziale contro il noſtro Monte, per cui ſi rendeſſe neceſſaria l' opera di un *Procuratore*, verrà queſti deſtinato dagli Uffiziali pei primi Atti ſolamente da confermarſi poſcia, o mutarſi dal Corporale in occaſione, che ſi riferirà, e tratterà in eſſo circa il merito della detta inſtanza. Volendoſi mutare, gli Uffiziali medeſimi proporranno tre ſoggetti capaci di Curia, che ſi metteramo ſucceſſivamente a partito per elegger quello, che l' otterrà migliore. La ſteſſa nomina dagli Uffiziali, e Scruttinio dei Procuratori nominati, e propoſti, ſi farà ancora ogni volta, che ſi riſſolveſſe nel Corporale di muovere una qualche Lite.

Come, e quando debba destinarsi un *Procuratore* ad lites.

DEL GOVERNATORE.

CAPITOLO V.

Il primo, e principale Miniſtro del noſtro Monte ſi è il *Governatore*, la cui elezione perciò ſi riſſerva al *Corporale*, come ancora la ſua remozione ſenz' obbligo di addurre, e provare la cauſa, rimettendo agli Uffiziali eſercenti la nomina di un *Interino* ſoltanto in caſo di vacanza, o ſoſpenſione, ſotto buona Sigurtà a loro piacimento. Dovendoſi crear ſtabile, ſi depoſiterà negli Atti del noſtro Notaro, e Segretario un foglio, in cui gli Uffiziali deſcriveranno minutamente tutti gli obblighi, e peſi del detto Governatore a lume, e rego-

Il Governatore dee elegersi, e rimoversi dal Corporale.

Modo di eleggere il Governatore.

la di tutti quelli, che aspirassero a tal posto; indi i medesimi Uffiziali faranno affiggere nel termine di otto giorni ai luoghi pubblici i proclami per invitar concorrenti, sieno essi Creditori, od estranei, purchè abbiano venticinque anni compiuti; posseggano qualche Fondo in questa Città, o Territorio; esibiscano idonea Sigurtà per duemilla Scudi; abbiano le abilità necessarie per esercitar tale impiego, e presentino le loro suppliche sottoscritte anche dalle respettive Sigurtà a detti Uffiziali dentro altri sei giorni; spirati i quali, si convocherà più sollecitamente, che sarà possibile il Corporale con polizza esprimente la causa; indi premessa la lettura di una ben detagliata relazione delle qualità, e requisiti d' ogni concorrente, e della respettiva Sigurtà, si metteranno separatamente a ballottazione, custodendosi segreto il partito d' ognuno in distinte borsette contrassegnate col rispettivo nome, le quali solo terminate le ballottazioni si apriranno, e nell' esame delle medesime quello degli scruttiniati, che si troverà avere riportato più bel partito degli altri non minore però dei due terzi dei votanti, s' intenderà esser stato legittimamente eletto, e gli Uffiziali stipuleranno seco a di lui spese il corrispondente Instrumento per mezzo del nostro Notaro Segretario dopo che l' avranno colla sua Sigurtà ben informato de' suoi obblighi, pesi, ed emolumenti.

Requisiti del Governatore.

Obblighi del Governatore.

Sarà sua incombenza da non potersi esercitare per interposta persona di amministrare la Cassa,

ed il Granaro del noſtro Monte col radunare, cuſtodire, e conſegnare ai Creditori i Grani; riſcuotere, e pagare il contante; tenere, e render conto di tutto, dovendone eſſer l'unico debitore. Allo ſpirare pertanto d'ogni meſe dovrà abboccarſi coi Miniſtri dell'Univerſità delle Moline, e ſeco loro ſtabilire il giorno più comodo della prima ſettimana del ſuſſeguente per levare di Granaro; con che dimoſtrerà l'animo del noſtro Monte di voler acquiſtare le Moliture al prezzo ſolito, e così ſi ſupplirà alla formalità delle bimeſtrali proteſte, che uſavanſi anticamente.

Il Governatore dee interpellare ogni mese i Ministri di Moline.

Nel giorno concertato ſi farà conſegnare da'medeſimi Miniſtri gl' intieri due terzi di tutte le Moliture nette dal due per cento del conſumo della Macina ricavate nel meſe precedente nei Molini di Città a norma del *Getto* da eſibirſi dal Computiſta delle Moline, e le farà traſportare ne' noſtri Granari, e ben meſcolare dai Facchini, che pagherà coi denari della noſtra Caſsa.

Deve ricevere dai Ministri delle Moline i due terzi delle Moliture, fardli trasportare in Granaro, e mescolare.

Contemporaneamente col medeſimo denaro ſoddisferà ai ſuddetti Miniſtri l'importo delle prefate Moliture a ragione di venti ſoldi di bolognini per Corba, che equivalgono a bajocchi ventuno, e dennari otto correnti, riportandone la ricevuta eſprimente non ſolamente la ſomma pagata; ma anche il *Getto*, e la cauſa del pagamento, da conſervarſi per ſuo ſcarico; e ſe per qualunque de' ſuddetti capi incontraſſe difficoltà coi detti Miniſtri di Moline, dovrà prontamente avviſarne il Priore de' noſtri Uffiziali.

Deve pagare ai detti Ministri il prezzo tassato, ed invariabile delle medesime Moliture.

Deve assistere in persona alle cavate delle Moliture del Molino di Galiera.

Al principio d'ogni mese parimenti assisterà in persona alle cavate delle Moliture, che si faranno dalle Arche del Molino di *Galiera*, di cui gli sarà passata la Chiave dal nostro Uffiziale Priore, ed invigilerà perchè corrispondano ai *Getti* formati dal Computista delle Moline, e che dovranno essere approvati anche dal nostro, massime se occorresse somministrare qualche quantità di Grano per appareggio de' mensuali riparti a norma delle transazioni stipulate coi Signori Proprietarj di quel Molino: altrimenti non usando questa cautela, dovrà star davanti ad ogni danno.

Deve custodire le Chiavi del nostro Granaro, e de' quattro granaroli delle Moline.

Per la buona custodia delle Moliture dovrà ritenere sempre presso di se le Chiavi interne, ed esterne de' nostri Granari, come ancora quelle dei quattro Granaroli delle Moline senza mai passarle nè per poco, nè per molto tempo in mano d'altri; e nel caso di malattia, ed altro suo legittimo impedimento, le farà avere al nostro Uffiziale Priore, onde ne disponga secondo la sua prudenza.

Come debba aver cura de' grani.

Sarà sua cura di aprire, e chiudere alle occorrenze gli sportelli, e le ramate del nostro nuovo Granaro per dar aria, e farà muovere se bisogna i Grani, ed userà tutte le altre diligenze valevoli ad impedirne il patimento. Si asterrà però dall' andare, o mandare alcuno sopra il medesimo Granaro in tempo di notte.

Deve antistare ad ogni calo del Grano.

Dee tener separato il buon Grano dallo Scavezzo, ed antistare ad ogni calo ordinario, e straordinario del medesimo, eccettuato il caso d'in-

cendio, e ruina del Granaro, purchè accada ſenza ſua colpa anche leggiere.

Manterrà provviſto il Granaro medeſimo di Pale, Scoppe, e Miſure, ed altri neceſſarj utensigli a ſpeſe del noſtro Monte.

Deve tener provvisto il Granaro d'utensigli.

Quanto poi alla conſegna dei grani ai Creditori la farà ſempre per la quantità, e qualità eſpreſſa nelle polizze, che ſe gli eſibiranno; e nel levare le riſpettive quote procurerà ſempre di ſcaricare il Granaro ſucceſſivamente da quella parte, ove da più tempo ſia carico, avvertendo però che il Grano, e reſpettivamente lo Scavezzo ſia ben meſcolato, onde ſi mantenga una perfetta uguaglianza, e ne tocchi del buono, e dell' inferiore a tutti.

Deve consegnar le quote a norma delle polizze.

Nello ſteſſo atto ſi farà fare la ricevuta della quota conſegnata a piedi, o a tergo della polizza, da mettere in filza per ſuo ſcarico, la quale dovrà eſſer ſottoſcritta dal Creditore medeſimo oppure da qualche di lui cognito Agente. Si farà ancora pagare l'intiera gravezza a norma della Tariffa impreſſa in calce di queſti Capitoli; anzi la conſegna delle reſpettive quote ſi avrà per una prova piena contro di lui di averla riſcoſſa.

Deve farsi far la ricevuta della quota consegnata, e riscuotere nello stesso tempo la gravezza.

Si ſervirà di miſure giuſte, al qual effetto farà aſſaggiare ogni anno lo Staro, il Nappo, e il Cupo del Granaro, che dovranno eſſer ſempre muniti della traverſante ſtanghetta di ferro alla bocca.

Deve far assaggiare ogni anno le misure.

Per comodo dei Creditori a levare le reſpettive quote dovrà ſtare alla Reſidenza il Martedì,

In quali giorni, ed ore debba stare alla Residenza.

e Mercoldì d' ogni settimana dalla prima Messa di San Pietro fino a mezzo giorno, e dai Vespri fino a Compieta: e se amendue, od uno dei detti giorni fosse festivo, vi starà nel primo, o negli altri due giorni susseguenti feriali.

Quando debba vendere il Grano de' Creditori.

Non potrà vendere Grano, o Scavezzo per nessun Creditore senza espressa licenza della Congregazione, o della maggior parte degli Uffiziali; ma tutto dovrà consegnarlo in natura a chi spetta, eccettuato soltanto quello, che sarà sequestrato giudizialmente, oppure sarà caduto in commesso per morosità a levarlo, che potrà anzi dovrà venderlo anche senz' altra formalità, e licenza a quel prezzo, che potrà per ritenere l' importo della gravezza, delle spese, e della infrascritta multa, e rimettere il residuo con ricevuta alle mani del Creditore, oppure depositarlo nel Monte in libero di lui credito caso che non volesse riceverlo, ritenendo a sua giustificazione l' apoca di deposito da notificarsi allo stesso Creditore con suo biglietto, che gli dovrà portare il nostro Bidello. Simile deposito nel Monte farà sempre del prezzo netto, che ricaverà dai grani giudizialmente sequestrati a favore bensì del Creditore del nostro Monte; ma col vincolo di non rilasciarlo senza l' ordine del Giudice del sequestro, esibendo immediatamente l' originale dell' apoca del deposito così vincolato all' Uffizio di quel Notaro, per cui sarà stato estradato il sequestro con riportare dal medesimo per suo scarico un attestato di tale consegna a tergo della copia dell' apoca.

Come debba regolarsi in caso di sequestri giudiziali del Grano.

Il termine perentorio per tutti a levare dal nostro Granaro le quote si vuole che sia un *trimestre* da computarsi dal giorno della data delle polizze, seppure la quota arrivi a cinque Corbe; altrimenti si computerà dalla data di quell' ultima polizza, che unita alle precedenti inesatte farà ascendere il credito della quota all' enunciata quantità di cinque Corbe. Dopo si tollererà un altro mese; ma il Creditore moroso dovrà esser gravato di una multa di sei bajocchi per Corba da riscuotersi dal Governatore, e da applicarsi per una metà a lui medesimo, per un terzo alla nostra Cassa, e per un sesto al Computista. Spirato il quarto mese, e durando anche la contumacia, assolutamente lo stesso Governatore ne farà vendita nel modo prescritto di sopra senza potersene dispensare quando non abbia un espresso ordine in contrario, che sia sottoscritto da tutti quattro gli Uffiziali.

Quale sia il termine ai Creditori per levare le respettive quote.

Il Governatore quando debba vendere le quote de' Creditori morosi.

Finalmente per quello, che concerne il tenere, e render conto dei grani, e contanti, sarà obbligato lo stesso Governatore di formare tre libri separati, ossiano *Quaderni*, cioè *due* di Granaro, e l' *altro* di Cassa. Nel primo di Granaro noterà di proprio pugno distintamente tutto il *buon Grano* ricevuto, e distribuito; nel secondo tutto lo *Scavezzo*. In quello poi di Cassa scriverà similmente tutto il denaro riscosso per le gravezze, e ricavato dai grani venduti, ed ogni altro introito di contanti; come pure le corrisposte pagate all' Università delle

Il Governatore dee tenere tre *Quaderni* distinti.

Moline, i residui ai Creditori morosi, gli onorarj, e le mercedi dei nostri Uffiziali, e Ministri, ed ogni altra spesa pel Monte.

Come debbano giustificarsi i detti tre *Quaderni*.

Quelli di Granaro per l'*Introito* dovranno fedelmente corrispondere ai *Getti* mensuali del Computista delle Moline, che faranno piena prova contro del medesimo Governatore; e per l'*Esito* alle *Ricevute* originali de' Creditori. Il Quaderno di Cassa si giustificherà coi presenti Statuti nelle spese solite, ed ordinarie; e per le insolite cogli ordini scritti degli Uffiziali, o della loro Congregazione esprimenti anche la risoluzione del Corporale nei casi di spese eccedenti le loro facoltà, senza di che non si ammetteranno partite a suo favore.

Il Governatore dee passare ogni mese i conti originali al Computista, e mostrarli ai Capi ad ogni loro beneplacito.

Al fine d'ogni mese passerà i suoi conti negli stessi originali Quaderni da esso sottoscritti colla filza de' recapiti al nostro Computista, onde previo il dovuto esame, e confronto delle partite, li riporti in Scrittura regolata. Non per questo però sarà liberato dal far vedere i medesimi conti sì di Granaro, che di Cassa, agli Uffiziali *pro-tempore* ad ogni loro richiesta, e rissultando debitore, dovrà secondo l'ordine de' medesimi puntualmente pagare, e restituire i reliquati senza veruna eccezione.

Non può interessarsi nei crediti dei nostri Creditori, o delle altre Università compagne.

Siccome dee essere impegnatissimo pei vantaggi comuni senza alcuna prevenzione in contrario; così se gli proibisce rigorosamente di prender in affitto, o in altra maniera ingerirsi particolar-

mente anche per interposta persona nei crediti dei nostri Interessati, o di quelli dell' Università delle Moline, ed Avviamenti; ed innoltre se gl' impone l' obbligo d' avvisare sollecitamente gli Uffiziali di qualunque pregiudizio, e disordine accaduto o imminente al nostro Monte, perchè vi mettano l' opportuno riparo.

Deve essere obbediente ai Capi, ed assistere alle loro Congregazioni, ed al Corporale.

Sarà rispettoso, ed obbediente ai detti Uffiziali, e comparirà ogni volta, che sarà avvisato per polizza al luogo delle loro Congregazioni, ivi trattenendosi sino al fine per esser pronto a dare quegli schiarimenti, e quelle notizie, che potessero abbisognare: e lo stesso ancora sarà tenuto di fare all' occasione della radunanza del Corporale.

Mercede del Governatore.

In compenso degli obblighi ingiunti, e per mercede delle sue fatiche conseguirà ogni anno dalla Cassa, e Granaro del nostro Monte lire correnti *cento quarantacinque* in contanti, e Corbe *dieci* di Frumento di buona grana, ed altre Corbe *sessantaquattro* di Scavezzo esenti da gravezza; trentacinque delle quali sono per solita sua provvisione; diciasette per bonifico di cali ordinarj, e straordinarj; e dodici per l' incomodo delle levate di Granaro dal Molino di Galliera.

DEL COMPUTISTA.

CAPITOLO VI.

Elezione del Computista dee farsi dai Capi.

Non meno necessaria al buon regolamento del nostro Monte si è sempre giudicata l' opera di un Computista: e però in ogni caso di vacanza se ne farà l' elezione dagli Uffiziali con partito secreto della maggior parte di loro, facendola cadere in persona, che abbia compiuti gli anni venticinque, che sia di buona condizione, e fama, ed abile, ed esercitata in tal professione.

Giuramento, ed Instrumento del Computista nell' assumere l'impiego.

Nell' assumere l' impiego, che sarà vitalizio, se non lo demerita, giurerà in mano degli Uffiziali di esercitarlo con tutta fedeltà, e diligenza alla forma de' presenti Statuti, e degli Ordini che gli saranno dati; sopra di che si farà rogito dal nostro Notaro a di lui spese.

Il Computista deve tenere due Libri distinti, cioè il *Giornale*, ed il *Mastro*.

Deve tenere due Libri regolati, cioè il *Giornale*, e il *Mastro*, ed in essi notare secondo le regole computistiche tutto l' introito, ed esito sì di Granaro, che di Cassa, addebitando specialmente il Governatore di tutta la quantità del Grano risultante dai mensuali *Getti* estradati dal Computista delle Moline, e delle Multe, che incorreranno i Creditori morosi a levar le quote per la porzione, che tocca alla nostra Cassa; ed accreditandolo di quello soltanto, che mostrerà aver' esso effettivamente consegnato ai Creditori, o legittimamente

venduto, come pure di quelle ſpeſe, che ſaranno munite delle corriſpondenti legittime giuſtificazioni da paſſarſegli autentiche al fine d' ogni meſe inſieme coi quaderni ſottoſcritti, come ſi è diſpoſto nel Capitolo precedente.

Deve tenere la Scrittura doppia sempre in corrente.

Terrà la ſcrittura *doppia* ſempre in corrente, ed in buona forma, onde poſſa eſſer veduta, e facilmente inteſa dagli Uffiziali eſercenti ad ogni loro beneplacito, maſſime poi al fine dell' anno, e preciſamente nel giorno del poſſeſſo de' nuovi, nel quale ſe ne dovrà fare l' eſame, e ſi dovranno chiudere i conti mediante la loro ſottoſcrizione ne' libri del Governatore.

Deve tenere un Catalogo distinto de' nostri Creditori, e delle loro riscossioni.

Oltre al Giornale, e Maſtro formerà ancora un terzo libro a parte, e farà un *Catalogo* diſtinto di tutti i noſtri Intereſſati, annotandovi il riſpettivo loro credito, e a fronte le quote, che andranno ricevendo, acciocchè a colpo d' occhio si poſſa vedere quanto ciaſcuno abbia riſcoſſo.

Il Computista formerà mensualmente le polizze per la distribuzione del Grano ai nostri Creditori.

Nei primi giorni di ogni meſe farà il giuſto riparto del Grano, e Scavezzo da diſtribuirſi ai Creditori a proporzione del riſpettivo Credito dopo aver ricevuto però un atteſtato del noſtro Campioniere, che aſſicuri non eſſervi varietà in Campione, oppure indichi quali, e quante ne ſieno accadute nel meſe precedente; e a norma di tale riparto ſtenderà le polizze diſtinte, che conſegnerà al noſtro Bidello, perchè le poſſa portare a tutti.

Avrà ancora l' incombenza di far le polizze

Farà le polizze d' invito alla Congregazione de'Capi, e al Corporale.

d' invito per radunar il Corporale, e la Congregazione degli Uffiziali, che similmente passerà al Bidello.

Mercede del Computista.

L' Assegnamento per tutte le sue operazioni saranno annue lire correnti *settantacinque* in contanti, che gli pagherà il nostro Governatore coi denari della Cassa, ed innoltre Corbe *diciotto* di Scavezzo, e Corbe *sei* di buon Grano esenti da qualunque aggravio. All' occorrenza ancora delle girate dei Crediti percepirà ogni volta dal nuovo Creditore tre Paoli per qualunque partita di qualsivoglia somma.

DEL NOTARO SECRETARIO, E CAMPIONIERE.

CAPITOLO VII.

Se da tempi remoti fu reputato espediente alla nostra Università di avere un Notaro stabile, che adempisse anche le parti di Segretario, e Campioniere; molto più ciò dee credersi in oggi, che essendo la medesima per Sovrana beneficenza locata nella classe dei Monti eretti con autorità Apostolica, ricercasi, che i suoi Atti sieno tutti legittimi, ed autentici; ma particolarmente, che il *Campione* de' Creditori già messo in buona forma sia regolato a dovere; onde non resti inutile, e non sia dannoso quel privilegio medesimo, che è stato impetrato colla speranza, e la vista di non mediocre vantaggio a tutti gl' Interessati.

Elezione del Notaro Segretario Campioniere dee farsi dai Capi.

Gli Uffiziali eſercenti riempiranno tal poſto quando verrà vacante per morte, o per rinuncia, o per remozione, con partito ſecreto della maggior parte di loro ſecondo il ſolito, e l'eletto dovrà avere l'età di anni venticinque compiuti; eſſer del Collegio de' Notari di queſta Città, e goder buona fama tanto pei coſtumi, quanto per la profeſſione.

Requiſiti per eſſer eletto.

Giuramento dell' Eletto.

Prima di tutto giurerà in mano degli ſteſſi Uffiziali di adempiere ogni ſua incombenza colla maſſima fedeltà, e premura; il che ſi regiſtrerà nel libro degli Atti delle Congregazioni.

Obblighi, e mercede dell' Eletto come *Notaro*.

In qualità di *Notaro* ſarà obbligato di ſtipulare tutti gl' Inſtrumenti dei contratti del noſtro Monte, de' quali dovrà darne copia autentica, ed archiviata dentro un meſe dal giorno della ſtipulazione per riporla nel noſtro Archivio, ed indicarla, e chiamarla nell' Indice ſotto la corriſpondente claſſe. Della medeſima però ne conſeguirà la mercede a parte, la quale dovrà ſempre limitarſi alla metà ſolamente di quanto dovrebbe conſeguire a rigore di taſſa.

Obblighi dell' Eletto come *Segretario*.

In qualità di *Segretario* dee intervenire, ſe ſia chiamato, a tutte le Congregazioni degli Uffiziali, ed anche al Corporale, e regiſtrarne gli Atti in un libro particolare a ciò deſtinato, e non mai in foglj volanti; il qual libro terrà preſſo di sè, e lo avrà ſempre pronto da eſibire agli Uffiziali, e Congregati ſe aveſſero mai biſogno d'oſſervarlo.

Obblighi del medeſimo come *Campioniere*.

Come *Campioniere* in fine ſarà il cuſtode, e regolatore del Campione de' noſtri Creditori, fa-

cendo in esso metodicamente le girate dei Crediti, e le annotazioni dei vincoli a norma de' contratti, e degli ordini de' Superiori, che sopraveranno, col tenere ancora la filza separata de' corrispondenti recapiti per sua giustificazione da sottoporre il tutto alla visita degli Uffiziali ogni anno, come si è detto di sopra al Capitolo terzo.

Mercede del *Campioniere* per le girate dei crediti.

Di questa fatica ne sarà riconosciuto dai *Giratarj* collo sborso di due bajocchi per lira d' argento di credito, e di un bajocco di più, se oltre la girata si dovessero annotare pesi, vincoli, ipoteche, purchè però il credito non sorpassi le lire cento d' argento; altrimenti percepirà la metà della detta mercede per ogni lira di credito, che girerà di

Mercede del medesimo per le Patenti.

più delle cento; oltredichè conseguirà dalli medesimi tre Paoli per l' estradazione di qualunque nuova patente di credito benchè fosse di grossa somma.

Il medesimo dee notificare mensualmente al Computista lo stato del Campione.

Nel primo, o secondo giorno al più d' ogni mese passerà al nostro Computista un *Certificato* scritto dello stato del Campione, in cui esprimerà con chiarezza le variazioni seguite nel mese precedente, oppure attesterà non esservene alcuna. Per una di queste variazioni si avrà la contumacia a far voltare la partita di Credito in testa propria, e il Campioniere ne darà avviso nel detto certificato al Computista, onde possa trattenere la polizza di riparto al Creditor contumace.

Mercede del Monte al Notaro Segretario Campioniere.

Per tutte le sue operazioni, e fatiche, oltre le prescritte ricognizioni, gli saranno pagate dalla

nostra Cassa per mezzo del Governatore *lire quaranta* correnti ogni anno a Natale, e di più avrà dal Granaro Corbe *quattro* di Scavezzo, e Corbe *quattro* di buon Grano libere dalla gravezza.

DEL BIDELLO.

CAPITOLO VIII.

Pei bassi servigi del nostro Monte si terrà sempre locata al medesimo una persona leale, e dabbene sotto nome di *Bidello*, che avranno facoltà gli Uffiziali di eleggere, e licenziare nello stesso modo prescritto di sopra del Computista, e Segretario. Sarà obbligo suo di servire il Ceto de' nostri Creditori, ed i Capi in tutto ciò, che gli ordineranno a benefizio, e decoro dell'Università.

Elezione del *Bidello* si deve fare dai Capi.

Obblighi del *Bidello*.

Volendosi radunare le Congregazioni, o il Corporale, dovrà portare alla Casa degli Uffiziali, Ministri, e Creditori dentro il termine prefisso le polizze d'invito che riceverà dal Computista, col riferire al nostro Notaro d'averle eseguite. Nel giorno poi della radunanza si troverà esso pure nel luogo, e vi si tratterrà dal principio al fine per esser pronto al servigio de' Congregati.

Deve portare le polizze d'invito alle Congregazioni, ed al Corporale.

Deve trattenersi nel luogo delle Congregazioni, e del Corporale.

Porterà ancora le polizze ai nuovi estratti per Uffiziali; come pure sul principio d'ogni mese a tutti i nostri Creditori quelle del comparto del Grano, e Scavezzo, che gli saranno consegnate dal Computista, e dovrà recapitare dentro due gior-

Deve portar le polizze ai Creditori del comparto del Grano, ed ogni altro avviso, invito,

e biglietto per servigio del Monte.

ni, facendone relazione al noſtro Governatore; come ancora tutte le altre polizze, biglietti, ed inviti, che di tempo in tempo occorreranno per ſervigio del noſtro Monte.

Deve procurare d' aver notizia dei Creditori defunti, e degli altri che alienassero il credito.

Procurerà d' aver notizia di tutti i Creditori defunti, e degli altri ancora, che alienaſſero il credito per darla ſollecitamente al Campioniere, onde gli ſerva di regola pel certificato menſuale, che dee paſſare al Computiſta.

Mercede del *Bidello*.

Per ſua mercede conſeguirà dalla noſtra Caſſa per le mani del Governatore la rata menſuale di annue correnti lire *trenta* in contanti, e dal Granaro, di Corbe *nove* di Scavezzo eſenti dalla gravezza.

DELLE SCRITTURE.

CAPITOLO IX.

Come, e dove debbano custodirsi le Scritture.

Non eſſendo meno importante delle altre coſe il provvedere alla cuſtodia, e conſervazione delle *Scritture*, che ſono il fondamento, la diffesa, e l'onore del noſtro Monte; perciò ſi ſtabiliſce, che tutte le Bolle, Brevi, Inſtrumenti, Decreti, Sentenze, Poſizioni di Cauſe, ed altri documenti, che al preſente ſi hanno, o che in avvenire ſi aveſſero riſguardanti la medeſima noſtra Univerſità, debbano riporſi, e cuſtodirſi in buon ordine, come ſono al preſente, originali, o almeno autentici nell'Armario, che era ſituato una volta nella

Canonica de' RR. Canonici Lateranensi di S. Giovanni in Monte, ed ora è stato trasportato, e rinnovato d'ordine de' Signori Uffiziali per maggior comodo nella nostra Residenza sotto il Portico della Biada. Il medesimo Armario dovrà sempre star chiuso a tre diverse chiavi, una delle quali la terrà il Capo *Vecchio*, l'altra il Priore pro-tempore degli Uffiziali; e la terza il Notaro Segretario; ne si potrà mai aprire anche solo per osservare qualche documento quando non vi sia presente, o il detto Priore, od un altro Uffiziale.

Come debbano estrarsi i documenti dall' Archivio.

Occorrendo per vantaggio del nostro Monte far uso in giudizio di qualche documento, se ne caverà la Copia *de Actis* per non spogliare l'Archivio degli originali: e qualunquevolta si estrarranno anche per brevissimo tempo, chi li riceve ne dovrà fare la ricevuta da riporsi nello stesso luogo; onde si possa, se bisogna, agire contro di lui per la reportazione.

Nell'Archivio debbono custodirsi le borse degli Uffiziali.

Dentro la stessa Cassa, e sotto le tre accennate chiavi dovranno custodirsi ancora le borse degli Uffiziali, e Sopranumerarj, che non potranno mai consegnarsi, ed aprirsi da veruno fuori del caso delle estrazioni nel modo prescritto al Capitolo Secondo.

DEL MACINARE AI MOLINI DI CITTA'.

CAPITOLO X.

Obbligo dei Creditori di far macinare il Grano proveniente dai loro crediti ai Molini di Città.

Finalmente si mette in vista a tutti, e singoli nostri Creditori l'obbligo, che hanno di cooperare al bene dell'Università in vigore della tacita convenzione, che fecero allor quando vi entrarono; e si fa loro riflettere, che il maggior frutto de' loro crediti dipende dalla maggior copia delle Moliture, e per conseguenza dal numeroso concorso de' macinanti ai Molini di Città. Per questo i nostri Predecessori avevano più volte ordinato ne' vecchj Statuti, che ognuno dovesse far macinare ne' medesimi Molini tutto il suo Grano anche per uso della famiglia sotto pena di perdere la rata seguente de' suoi crediti.

Non crediamo, che a tempi nostri più illuminati sia necessario tanto rigore, e però restringiamo la detta antica legge penale al solo Grano, e Scavezzo, che percepisce ognuno pel suo credito nel riparto mensuale, quando non lo somministrasse ai suoi contadini, o non lo contrattasse con qualche abitante del territorio; ben persuasi che se ne asterrà, sapendo esso, che facendolo macinare quì dentro per sè, gode il privileggio della esenzione dal Dazio della Macina, per cui si dee pagare un solo bajocco per Corba. Quanto all' altro Grano, che dee far macinare ad uso della

ſua famiglia, e che non proviene da'noſtri crediti, per determinarſi a mandarlo a queſti Molini più toſto, che altrove, conſideri il buon regolamento introdotto ne' medeſimi; la fedeltà ſcrupoloſa nel reſtituir le farine a proporzione del peſo del Grano; le facilità, che ora ſi praticano coi macinanti; il riguardo, e la premura, che ſi uſa coi noſtri; ed in fine il vantaggio di poter ricuperare una porzione delle Moliture, che dee pagare, mediante la quota menſuale, che gli tocca di tutte pel ſuo credito in queſto Monte.

Invito ai medesimi Creditori per far macinare ai Molini di Città l'altro Grano non proveniente dai loro crediti.

TARIFFA.

Delle gravezze, che paga ogni Creditore del Monte Crescimonie al Governatore nell'atto di levare il suo Grano a ragione di Lir. 1 : 2 : 4. per Corba, ed innoltre di un denaro per lira di Capitale per ogni polizza' al mese, stampata già d'ordine degli Uffiziali l'anno 1614. 1631. 1638. 1648. 1661. 1697. 1732.

Corba una paga	- - - - -	Lir.	1 :	2 :	4.
Corbe 2.	- - - - - -	Lir.	2 :	4 :	8.
Corbe 3.	- - - - - -	Lir.	3 :	7 :	–
Corbe 4.	- - - - - -	Lir.	4 :	9 :	4.
Corbe 5.	- - - - - -	Lir.	5 :	11 :	8.
Corbe 6.	- - - - - -	Lir.	6 :	14 :	–
Corbe 7.	- - - - - -	Lir.	7 :	16 :	4.
Corbe 8.	- - - - - -	Lir.	8 :	18 :	8.
Corbe 9.	- - - - - -	Lir.	10 :	1 :	–
Corbe 10.	- - - - - -	Lir.	11 :	13 :	4.
Corbe 11.	- - - - - -	Lir.	12 :	5 :	8.
Corbe 12.	- - - - - -	Lir.	13 :	8 :	–
Corbe 13.	- - - - - -	Lir.	14 :	10 :	4.
Corbe 14.	- - - - - -	Lir.	15 :	12 :	8.
Corbe 15.	- - - - - -	Lir.	16 :	15 :	–
Corbe 16.	- - - - - -	Lir.	17 :	17 :	4.
Corbe 17.	- - - - - -	Lir.	18 :	19 :	8.
Corbe 18.	- - - - - -	Lir.	20 :	2 :	–
Corbe 19.	- - - - - -	Lir.	21 :	4 :	4.
Corbe 20.	- - - - - -	Lir.	22 :	6 :	8.

Nappo, ossia Quartirolo	1. paga	Lir.	--	1	5.
Nappi	2.	Lir.	--	2	10.
Nappi	3.	Lir.	--	4	3.
Nappi	4.	Lir.	--	5	7.
Nappi	5.	Lir.	--	7	--
Nappi	6.	Lir.	--	8	5.
Nappi	7.	Lir.	--	9	10.
Nappi	8.	Lir.	--	11	2.
Nappi	9.	Lir.	--	12	7.
Nappi	10.	Lir.	--	14	--
Nappi	11.	Lir.	--	15	5.
Nappi	12.	Lir.	--	16	9.
Nappi	13.	Lir.	--	18	2.
Nappi	14.	Lir.	--	19	7.
Nappi	15.	Lir.	1	1	--
Cuppo, ossia Quarticino	$\frac{1}{2}$ paga	Lir.	--	--	3.
Cuppo	1.	Lir.	--	--	5.
Cuppi	2.	Lir.	--	--	9.
Cuppi	3.	Lir.	--	1	1.

Francesco Maria Francia Capo Priore.
Colonello Conte Federigo Casali Capo.
Giulio Cesare Cingari di Filosofia, e Medicina Dottore Capo.
Giorgio Senatore Cospi Capo Vecchio.
Giuseppe Senatore Malvasia Assunto.
Giuseppe Marchese Banzi Assunto.
Prospero Ferdinando Co. Ranuzzi Cospi Assunto.

Anno a Nativitate Domini Nostri J. C. millesimo septingentesimo nonagesimo secundo, Indictione decima, die vero vigesima tertia Mensis Februarii, tempore Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Nostri Domini PII SEXTI Divina Providentia Summi Pontificis.

Suprascripta Capitula, Statuta, & Provisiones lecta, & publicata fuerunt in pleno Corporali Illustrissimorum DD. Creditorum Montis Crescimoniarum existentium in numero quadraginta trium, & mediante eorum secreto Partito favorabiliter obtento per vota quadraginta unius favorabilia, & duo tantum negativa, approbata fuere, prout de his omnibus constat ex Actis dicti Montis per me Notarium infrascriptum rogatis, et prædicta acta fuere in quadam Inferiori Mansione Ven. Hospitalis S. Mariæ de Morte.

Ita est Ego Christophorus Vincentius Antonius Locatelli publicus Bononiæ Notarius Collegiatus, & dd. Creditorum Montis Crescimoniarum Camplonerius, & a Secretis.

L. ✠ S.

INDICE.

DELLE CONGREGAZIONI GENERALI, OSSIA DEL CORPORALE. CAPITOLO I. *Pagina* 19

DELL'IMBORSAZIONE, ED ESTRAZIONE DEGLI UFFIZIALI. CAPITOLO II. 23

DEL POSSESSO, OBBLIGHI, E FACOLTA' DEGLI UFFIZIALI. CAPITOLO III. 27

FINE.

VIDIT

D. Joseph De Bonis Clericus Regul. [illegible], & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnitentiarius pro [illegible] Rmo Domino D. Andrea Card. Ioan[illegible] Camaldulensis, Archiepiscopo Bononiæ, & S. R. I. Principe.

Die [illegible] Martii [illegible]

IMPRIMATUR

Fr. Aloysius Maria Ceruti Vicarius [illegible] S. Officii Bononiæ.

